

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1434 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2021

che chiude un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e (UE) n. 444/2011 del Consiglio che estendono il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel spedito dal Canada

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, e il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

visti il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 della Commissione, del 29 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 della Commissione, del 29 luglio 2021, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

- (1) La Commissione europea ha ricevuto una richiesta di esenzione dalle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, per quanto riguarda la società Verbio Diesel Canada Corporation («il richiedente»). La richiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, è stata presentata il 13 luglio 2020.
- (2) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova disponibili nella richiesta e ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'avvio di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente l'esenzione dalle misure estese.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 277 del 2.8.2021, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU L 277 del 2.8.2021, pag. 62.

- (3) Il 16 dicembre 2020, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2098 della Commissione ⁽⁵⁾, la Commissione ha avviato il riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 ⁽⁶⁾ e (UE) n. 444/2011 ⁽⁷⁾ del Consiglio. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2098 della Commissione ha abrogato i dazi antidumping istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione ⁽⁸⁾ per quanto riguarda le importazioni di biodiesel effettuate dal richiedente e ha invitato le autorità doganali ad adottare gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni. La Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta.
- (4) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'avvio dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale, o con entrambi, entro i termini stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/2098 della Commissione. Non sono pervenute osservazioni o richieste di audizione.

2. RITIRO DELLA RICHIESTA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (5) Con lettera del 2 luglio 2021 il richiedente ha formalmente ritirato la richiesta presentata il 13 luglio 2020.
- (6) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037, il procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della richiesta, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione. Dall'inchiesta non erano emerse considerazioni che indicassero che una continuazione del procedimento sarebbe stata nell'interesse dell'Unione.
- (7) La Commissione conclude pertanto che l'inchiesta di riesame debba essere chiusa. La registrazione delle importazioni del richiedente dovrebbe quindi terminare e il dazio antidumping a livello nazionale applicabile a «tutte le altre società» di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 della Commissione (172,2 EUR/tonnellata) dovrebbe essere riscosso retroattivamente su tali importazioni a decorrere dalla data di avvio dell'inchiesta di riesame.
- (8) Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.
- (9) Le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, cui fa riferimento anche l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037,

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2098 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che avvia un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e n. 444/2011 del Consiglio che estendono rispettivamente il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore canadese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 425 del 16.12.2020, pag. 13).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 12).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 69).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame avviato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2098 della Commissione è chiuso.

Articolo 2

Il dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 della Commissione è ripristinato a decorrere dal 16 dicembre 2020 per quanto riguarda le importazioni della società Verbio Diesel Canada Corporation.

Il dazio antidumping di cui al paragrafo 1 è riscosso con effetto a decorrere dal 16 dicembre 2020 sulle importazioni registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2098 della Commissione.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni introdotta in conformità all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2098 della Commissione.

Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
